

Allegato "" al n. di raccolta
S T A T U T O

Art. 1) A norma degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la "Fondazione degli Ingegneri della Provincia di Lecco".

Art. 2) La Fondazione ha sede legale presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecco, attualmente in Lecco, Via Roma n. 28, e potrà operare anche in altri luoghi che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo punto 3).

Art. 3) La Fondazione non ha scopo di lucro.

Essa ha per scopo la valorizzazione e la tutela della figura professionale dell'Ingegnere, il suo costante aggiornamento tecnico-scientifico e culturale, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione professionale degli Ingegneri.

A tal fine potrà:

- istituire corsi e scuole di preparazione e perfezionamento della professione, anche avvalendosi di consulenti esterni;
- promuovere e realizzare iniziative editoriali (scritte, audiovisive e su supporti magnetici, riservandosi i diritti di copyright), tra le quali pubblicare volumi, ricerche, notiziari e periodici culturali e di varia informazione tecnica, con l'esclusione di giornali quotidiani;
- sostenere l'attività di enti che agiscono nel campo degli studi tecnici, economici, giuridici e tributari, mediante la promozione dell'attività da essi svolta, dei programmi scientifici documentati che tali enti si propongono di perseguire;
- promuovere e finanziare convegni e riunioni, nonché seminari di studio nei campi tecnici, economici, giuridici e tributari;
- promuovere e finanziare la costituzione, conservazione ed ampliamento di una biblioteca e di una emeroteca in materie tecnico-scientifiche e giuridico-economiche di interesse per gli Ingegneri;
- promuovere e finanziare la costituzione, conservazione ed ampliamento di banche dati relative a materie tecnico-scientifiche, e giuridico-economiche, di interesse per gli Ingegneri, consultabili sia localmente che a mezzo reti nazionali ed internazionali con sistemi di accesso elettronici, incluso Internet e reti ad esso assimilate;
- promuovere e finanziare le relazioni culturali e scientifiche con Dipartimenti ed Istituti Universitari nazionali ed internazionali;
- provvedere alla tutela, alla conservazione ed eventuale distribuzione e pubblicazione dei lavori di ricerca e del materiale tecnico-scientifico di Ingegneri di particolare interesse per la categoria e per gli istituti di ricerca universitaria e di altri enti pubblici e privati;

- organizzare attività culturali, scientifiche e tecniche in collaborazione con associazioni di categoria, enti, società, sia nazionali che internazionali, per la crescita culturale e professionale degli Ingegneri;
- istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie tecnico-scientifiche e giuridico-economiche;
- organizzare, promuovere, sovvenzionare stages di Ingegneri presso società e/o enti sia nazionali che internazionali, allo scopo di migliorare la preparazione professionale degli stessi;
- fornire adeguato sostegno organizzativo e pubblicitario a tutte le iniziative sopra specificate;
- esercitare ogni altra attività, anche di prestazione di servizi che, direttamente od indirettamente, l'organo amministrativo riterrà utile per il raggiungimento dei fini istituzionali su indicati;
- predisporre strutture di supporto contabili, amministrative e tecniche necessarie per prestare servizi organizzati all'Ordine Ingegneri della Provincia di Lecco anche assumendo personale idoneo.

La Fondazione opera prevalentemente nell'ambito della circoscrizione dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Lecco e, secondariamente, nell'ambito della regione Lombardia.

Art. 4) Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dai beni conferiti dai Fondatori come risulta dall'atto costitutivo;
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, inclusi donazioni, legati e lasciti testamentari, da elargizioni o contributi versati da enti pubblici o privati, nonché da persone fisiche, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi predetti siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per le finalità previste all' art. 3) del presente Statuto;
- da introiti quale corrispettivo di iniziative pubblicitarie connesse all' attività editoriale o da sponsorizzazioni o contribuzioni relative a manifestazioni culturali e scientifiche, corsi e scuole di formazione della Fondazione;
- dalle somme derivanti dagli avanzi attivi di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.

Art. 5) Per l' adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- proventi derivanti dalle attività istituzionali previste dall'art. 3) del presente Statuto;
- proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui all'art. 4) del presente Statuto;

- conferimenti annuali provenienti dal Fondatore;
- ogni eventuale contributo ed elargizione di sostenitori o di terzi destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all' incremento del patrimonio.

Art. 6) Sono Sostenitori della Fondazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati anche non economici che versano contributi annui nelle misure indicate dal Consiglio di Amministrazione.

Sono Aderenti gli Ingegneri iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecco, nonché gli Ingegneri, aventi domicilio professionale o residenza nella provincia di Lecco, che facciano richiesta di ammissione e che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi annuali in denaro al Fondo di Gestione con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione per tale categoria di membri della Fondazione. L'ammissione degli Aderenti è subordinata all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7) La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque Consiglieri formato dal Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecco, come previsto dall'Art. 2 del D.P.R. n. 169/2005, oltre ad un ulteriore membro scelto dallo stesso Consiglio dell'Ordine tra gli iscritti all'Ordine o tra terzi.

Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per il medesimo tempo in cui rimane in carica il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecco e, quindi, la nomina e la scadenza di quest'ultimo comporta contemporaneamente la nomina e la scadenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione nel suo complesso, il tutto salvo eventuale prorogatio dello stesso sino all'elezione del nuovo Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecco.

Quando, durante il periodo di mandato, uno o più Consiglieri cessano, per qualsiasi motivo, dalla loro carica, il Consiglio di Amministrazione sarà integrato da nuovi Consiglieri, nominati nel rispetto di quanto predetto nel presente articolo. I nuovi Consiglieri nominati rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione le cariche di Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con voto a maggioranza semplice.

Art. 8) Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può, eventualmente, deliberare che la Fondazione stessa si avvalga dell'opera di un Direttore; lo stesso Consiglio provvederà poi alla sua nomina, a stabilirne la durata in

carica ed a fissarne il relativo compenso. Il Direttore eventualmente nominato avrà funzioni di coordinamento generale delle attività della Fondazione, avrà la responsabilità di predisposizione del preventivo, del rendiconto consuntivo annuale, collaborerà alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e ne curerà la gestione dopo che gli stessi siano approvati dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione.

Al Direttore, se nominato, possono essere attribuite procure ad negotia per gli adempimenti tributari e contributivi.

Il Direttore dirigerà e coordinerà gli uffici della Fondazione, controllerà le attività di tutti i comitati ed altri organismi formati per delibera del Consiglio di Amministrazione, nonché degli studiosi, ricercatori e collaboratori esterni chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione.

Art. 9) Ogni carica è gratuita. A tutti i Consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute (e documentate) per l'esercizio delle funzioni a loro assegnate.

Art. 10) Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

a. approva entro il 30 novembre di ogni anno il conto preventivo dell'anno successivo, predisposto, se ve ne è stata la nomina, da parte del Direttore;

b. approva entro il 30 aprile dell'anno successivo il conto consuntivo (bilancio costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa), predisposti, se ve ne è stata la nomina, da parte del Direttore, e la relazione illustrativa pertinente la gestione della Fondazione;

c. assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;

d. delibera l'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, salve restando le formalità stabilite dalla legge;

e. decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;

f. stabilisce i programmi della Fondazione;

g. delibera le modifiche dello Statuto, previa acquisizione dell'assenso delle autorità competenti ove richiesto, a maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio può delegare in tutto od in parte i suoi poteri, anche con procure ad negotia, ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, così come può nominare procuratori non consiglieri per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di

Amministrazione e al Revisore Unico almeno ogni sei mesi.

In assenza del Segretario del Consiglio di Amministrazione, la sua funzione verrà svolta da un Consigliere designato a maggioranza dei membri presenti alla riunione.

In assenza del Presidente, la sua funzione verrà svolta dal Vice-Presidente. Ove anche questo sia assente le riunioni saranno presiedute dal Consigliere più anziano fra i presenti.

Art. 11) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente almeno una volta ogni trimestre, con avviso contenente l'Ordine del Giorno, spedito per posta o per fax o per posta elettronica certificata almeno tre giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma, telefax o posta elettronica certificata spedita almeno 24 ore prima di quella di inizio della riunione.

Art. 12) Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Quando si verifica una parità di voti avrà la prevalenza quello del Presidente ovvero di chi presiede la riunione ai sensi dell'art. 10) del presente Statuto.

Art. 13) Il Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, il Vice-Presidente hanno la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale e di volta in volta.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima riunione successiva.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti.

Il Vice-Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione verranno fatte constare da verbali, trascritti sull'apposito libro; tali verbali verranno redatti dal Segretario, ed in sua assenza dal Consigliere designato ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto, e saranno dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della riunione.

Art. 14) Il Comitato Esecutivo, se nominato, si compone di tre membri.

I membri del Comitato Esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore non amministratore partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo con facoltà di intervento ma non di voto. Il Segretario del Comitato Esecutivo è il Segretario del Consiglio di Amministrazione, se nominato nel Comitato Esecutivo, o altrimenti un membro designato dal Presidente.

Art. 15) Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del Comitato Esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti. In caso di parità prevale il voto del membro più anziano.

Art. 16) La funzione di Revisore dei Conti è attribuita ad un revisore unico effettivo e ad un revisore supplente.

Il Revisore effettivo e quello supplente sono individuati tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

I Revisori rimangono in carica con la stessa decorrenza e per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, tenuto conto anche delle eventuali prorogatio di cui all' art. 7 del presente Statuto.

Quando, durante il periodo di mandato, il Revisore effettivo viene a cessare, per qualsiasi motivo, dalla sua carica, viene sostituito dal Revisore Supplente; in tal caso il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio a nominare un nuovo Revisore supplente.

Il Revisore unico provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposita relazione sul conto consuntivo.

Il Revisore unico può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e del Comitato Esecutivo, se costituito, senza diritto di voto e senza rilevare ai fini della costituzione della maggioranza o della validità delle sedute.

Le relazioni del Revisore unico devono essere trascritte sull'apposito libro.

Art. 17) La Fondazione può essere assistita, a richiesta del Consiglio di Amministrazione della stessa, da un Comitato tecnico-scientifico.

Il Comitato tecnico-scientifico sarà composto da un numero variabile da 3 a 5 membri nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione tra coloro che si sono distinti nei campi di attività di cui all' art. 3) del presente Statuto.

Il Comitato tecnico-scientifico eleggerà il proprio Presidente nella persona di uno dei suoi membri.

Il Comitato tecnico-scientifico esplicherà funzioni consultive, funzioni propositive in materia culturale e tutte le attribuzioni ed i compiti che gli siano conferiti dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

I componenti del Comitato tecnico-scientifico dureranno in

carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

I componenti del Comitato tecnico-scientifico saranno eventualmente remunerati secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. In ogni caso, ad essi spetterà il rimborso delle spese sostenute (e documentate) per l'esercizio delle funzioni loro assegnate.

Art. 18) Il conto consuntivo (bilancio costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa) di ogni anno solare, approvato dal Consiglio di Amministrazione a norma dell'art. 10, lettera b) del presente Statuto, è presentato all'Assemblea degli iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecco.

Art. 19) In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità ad attuarli, nonché di estinzione della Fondazione per qualsiasi altra causa determinata, i beni della Fondazione saranno liquidati ed i suoi averi saranno destinati ad organizzazioni non lucrative che perseguono in via prioritaria le medesime finalità della Fondazione stessa, preferibilmente all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecco.